



COMUNICATO STAMPA

Inviolabilità del domicilio, difesa sempre legittima e storia identitaria nella scuola statale: il Partito Popolare del Nord deposita le iniziative di legge popolare per modifiche della Costituzione.

ROMA, Corte di Cassazione, 29 ottobre 2025 – 20 firmatari per 5 proposte di Legge guidati dal Roberto Castelli, ex Guardasigilli e Segretario Politico del Partito Popolare del Nord: tra questi, il Responsabile del Piemonte Domenico Comino, ex Ministro, gli ex Deputati Giulio Arrighini (Presidente dell'Assemblea Federale del partito) e la Tesoriera Silvana Mura, la giornalista Francesca Losi (Vice Segretario del Partito e Consigliere comunale a Pontida), Melania Martinato (assessore di Caldiero VR e candidata alle regionali del Veneto), Lucas Casati (Responsabile organizzativo del Partito). Tra i firmatari, figure di riferimento del Veneto autonomista e indipendentista quali Davide Lovat (ora candidato in veneto con resistere di Riccardo Szumski), e gli ex parlamentari Paolo Franco e Corrado Callegari (ora leader di Prima il Veneto).

Dichiara Roberto Castelli: “I firmatari sono convenuti da ben 7 regioni della Padania per firmare provvedimenti molto cari ai nostri Popoli e confidiamo di raccogliere le 50 mila firme necessarie. Non sono leggi calate dall'alto ma raccolgono i desideri e la sensibilità della nostra gente. E' una prova di grande maturità del Partito sia a livello organizzativo, sia rispetto alla capacità di formulare testi normativi”.

Abbiamo depositato ufficialmente le nostre cinque proposte di Legge di iniziativa popolare, che toccano i pilastri della vita civile, dell'identità e della sicurezza dei cittadini:

LEGITTIMA DIFESA e INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

 Modifica dell'art. 14 della Costituzione per garantire che la casa torni ad essere davvero “il castello” di ogni cittadino e modifica degli art. 52 e 53 del Codice Penale (allegati)

SCUOLA, IDENTITÀ e INSEGNAMENTO DELLA STORIA LOCALE

 Modifica dell'art. 9 della Costituzione per introdurre lo studio della Storia delle nostre Città, Province e Regioni, radice dell'identità personale e collettiva, troppo spesso dimenticata dai programmi ministeriali (allegato).

VALORIZZAZIONE DELLE PROVINCE MONTANE

 Modifiche dell'art. 114, 117 e 119 della Costituzione per dare voce e risorse ai territori che custodiscono le radici autentiche d'Italia (allegato).

 A breve partirà la raccolta firme, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sarà possibile firmare anche online con SPID: una novità che rende questa battaglia più accessibile a tutti.

Responsabile Ufficio Stampa: Francesca Losi, 3382868600 fl.editoria@gmail.com

ALLEGATO 1

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Modifiche dell’art. 14 della Costituzione in materia di inviolabilità del domicilio”

Descrizione iniziativa

La modifica dell’articolo 14 della Costituzione è finalizzata ad elevare al rango di diritto costituzionale quello di difesa del domicilio del cittadino, quale luogo ove si esprime primariamente la sua personalità. È dato notorio a livello generale ed inconfutabile che l’abitazione di residenza – luogo in cui primariamente si declina il concetto di domicilio – è per il cittadino il centro dei suoi interessi personali, familiari, culturali e spirituali; essa è il luogo in cui egli cerca tranquillità e riposo dopo le incombenze quotidiane, in cui egli coltiva i propri interessi culturali ed in cui conserva i beni a cui è più legato e, soprattutto, l’abitazione è il luogo degli affetti familiari e dei ricordi più intimi. Il domicilio, dunque, non è un semplice spazio, asettico ed avulso dalla persona, ma è “un tempio” pregno delle esperienze di chi vi dimora, che catalizza in maniera massima i suoi affetti, interessi e ricordi. Per tale ragione, la difesa del domicilio contro qualunque intruso che vi si sia introdotto in violazione di legge merita certamente di essere elevato a valore primario dello Stato, in quanto detta violazione integra un pregiudizio grave alla persona.

Quesito iniziativa

Art. 1. Modifiche all’art. 14 della Costituzione

All’art. 14 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, *quale luogo ove si svolge in via primaria la personalità umana*»;
- b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «*La sua difesa contro chi vi si sia introdotto in violazione di legge non è, in alcun caso, punibile.*».

ALLEGATO 2

Proposta di legge di iniziativa popolare “Modifiche all’art. 52 del codice penale in materia di difesa legittima”

Descrizione iniziativa

La modifica dell’articolo è tesa rafforzare la possibilità di esercizio della legittima difesa, esigenza fortemente sentita a livello di opinione pubblica, in una fase storica della Repubblica ove la criminalità comune – superficialmente definita da troppi commentari “micro criminalità” – dilaga, specialmente nella forma della violazione del domicilio. In tale circostanza, dunque, il cittadino si

trova solo di fronte a forme di aggressione spesso gravi, scontando l'obiettivo difficoltà di valutare le reali intenzioni dell'aggressore e di agire in maniera lucida, in considerazione del grave turbamento che tipicamente investe la vittima. Per tali ragioni, in questi casi, appare oltremodo opportuno che la sussistenza del requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa venga sempre presunto *ex lege e iuris et de iure*, svincolando colui che deve difendere il proprio domicilio dagli aggressori dalla necessità di effettuare valutazioni sulle dinamiche in atto che, per ragioni emotive e temporali, non sono quasi mai umanamente pretendibili; ciò anche nel caso in cui la vittima si avvalga di armi legittimamente detenute o di altro mezzo idoneo alla difesa, senza il ricorso ai quali, nella maggior parte delle occasioni, la difesa non è obiettivamente possibile. La medesima necessità e, quindi, la medesima logica permane anche nel caso di violazioni del luogo ove la vittima esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, motivo per cui la disciplina risultante dalla modifica del secondo comma viene coerentemente estesa all'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo in esame.

Quesito iniziativa

Art. 1. Modifiche all'**articolo 52 del codice penale**

All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, in fine, le parole: *«al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione»* sono sostituite dalle seguenti: *«alla difesa»*;
- b) al terzo comma, in principio, le parole: *«Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»* sono sostituite dalle seguenti: *«La disposizione di cui al secondo comma si applica»*;
- c) il quarto comma è abrogato.

ALLEGATO 3

Proposta di legge di iniziativa popolare “Modifiche all’art. 53 del codice penale in materia di uso legittimo delle armi”

- Descrizione iniziativa

La modifica dell'articolo è tesa a meglio articolare l'esimente in questione, al fine di ridurre il margine di opinabilità nel giudizio sulla condotta del pubblico ufficiale che abbia dovuto ricorrere all'impiego di armi per respingere una violenza. Tale esigenza è imposta dagli episodi, sempre più numerosi, di esponenti delle Forze dell'Ordine condannati per reati contro la persona in ragione delle modalità con le quali avevano respinto violenze in atto da parte di terzi. Si è previsto, pertanto, che, in funzione delle modalità con le quali viene attuata la violenza e, dunque, a seconda della carica lesiva della stessa, il pubblico ufficiale possa ricorrere a strumenti di contrasto di efficacia crescente, con la garanzia che, adottando lo strumento di contrasto previsto per il tipo di violenza in atto, si presumerà *ex lege e iuris et de iure* che l'impiego di detto strumento sia proporzionato

rispetto alla violenza da respingere, con esclusione, dunque, di ogni valutazione in merito effettuata *ex post*. Allo scopo di rendere ancora più efficace l'azione dei pubblici ufficiali nel contrasto alle violenze contro i cittadini e contro le stesse Forze dell'Ordine, si è previsto inoltre che, ai fini dell'articolo in esame, le armi comuni ad impulsi elettrici – i cosiddetti “*taser*” - non siano considerate armi da sparo e, quindi, il loro impiego sia legittimo dinanzi a qualsiasi forma di violenza alla persona.

- Quesito iniziativa

Art. 1. Modifiche all'articolo 53 del codice penale

All'articolo 53 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando ricorra la necessità di respingere una violenza alla persona, l'uso delle armi non da sparo o di altro mezzo di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla violenza da respingere.

Qualora ricorra la necessità di impedire la consumazione dei delitti di cui al primo comma o di respingere una violenza alla persona portata con armi, con oggetti atti ad offendere o con altri mezzi di coazione fisica o da parte di più persone, l'uso delle armi da sparo da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla condotta da impedire o alla violenza da respingere.

Ai fini della presente disposizione, le armi comuni ad impulsi elettrici non sono considerate armi da sparo.»;

b) al secondo comma, in principio, le parole: «*La stessa disposizione si applica*» sono sostituite dalle seguenti: «*Le precedenti disposizioni si applicano altresì*».

ALLEGATO 4

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Modifiche dell’art. 114, 117 e 119 della Costituzione in materia di Province montane”

Relazione

La presente proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, intende colmare una lacuna storica del nostro ordinamento, offrendo un riconoscimento espresso e una tutela rafforzata alle Province montane. Questi enti rappresentano territori che, per ragioni geomorfologiche, demografiche, economiche e sociali, si trovano in una condizione di oggettivo svantaggio.

La Costituzione repubblicana, con l'articolo 44, secondo comma, ha manifestato un favor per le zone montane, prevedendo misure speciali a loro sostegno. Tuttavia, la mancata attuazione organica di tale disposizione ha fatto sì che i territori montani siano rimasti ai margini dello sviluppo economico e sociale nazionale. Ne è derivata una progressiva perdita di popolazione, con effetti negativi non solo sul tessuto sociale locale, ma anche sull'equilibrio ambientale e sulla tenuta complessiva del sistema territoriale italiano.

La nuova configurazione costituzionale delle Province montane intende rispondere a più esigenze. In primo luogo, si tratta di dare attuazione a quel principio di solidarietà territoriale che permea la Costituzione e che impone di sostenere le comunità insediate nelle aree più fragili del Paese. In

secondo luogo, si intende rafforzare la rappresentanza democratica delle popolazioni montane, attraverso l'elezione diretta degli organi provinciali, così da garantire una legittimazione popolare piena e non derivata. In terzo luogo, si vuole introdurre un meccanismo di autonomia finanziaria differenziata, che permetta alle Regioni di calibrare strumenti specifici di sostegno in favore delle Province montane, senza maggiori oneri a carico dello Stato, ma con la possibilità di orientare la spesa regionale verso obiettivi mirati di riequilibrio e sviluppo.

L'individuazione delle Province montane avverrà con legge della Repubblica, previo parere del Consiglio regionale stesso. Questa scelta risponde all'esigenza di garantire un coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali, assicurando che le peculiarità locali siano valutate in maniera approfondita. L'individuazione non potrà basarsi unicamente su criteri altimetrici o geomorfologici, ma dovrà includere indicatori relativi alla densità abitativa, all'andamento demografico, alla dotazione infrastrutturale, nonché ai livelli di sviluppo economico e sociale. Tali parametri permettono un'integrazione tra politiche interne e politiche dell'Unione Europea, rafforzando l'allineamento dell'Italia agli obiettivi di coesione e solidarietà sanciti a livello comunitario.

La proposta si articola in tre interventi puntuali. L'articolo 114 della Costituzione viene integrato con un nuovo comma, che introduce e riconosce le Province montane quali enti territoriali autonomi. L'articolo 117, secondo comma, lettera p), viene modificato per attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di elezione diretta degli organi delle Province montane, garantendo uniformità e certezza delle regole. Infine, l'articolo 119 viene arricchito con un nuovo comma che attribuisce alle Regioni la facoltà di conferire autonomia finanziaria specifica alle Province montane, nel rispetto dell'equilibrio della finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

In definitiva, la presente proposta di legge costituzionale non si limita a riconoscere formalmente la realtà delle Province montane, ma le dota degli strumenti normativi e istituzionali per affrontare le sfide di lungo periodo: contrasto allo spopolamento, valorizzazione delle risorse naturali, sostegno alla coesione sociale, promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato. Essa rappresenta un passo decisivo verso una più equa distribuzione delle opportunità e verso la piena attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Carta.

Articolato

Art. 1.

All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le Province montane, individuate con legge della Repubblica, previo parere dei Consigli regionali interessati, sono riconosciute quali enti territoriali autonomi. L'individuazione delle Province montane tiene conto di criteri geomorfologici e altimetrici, nonché di elementi demografici, economici e sociali, oltre che dei criteri definiti nell'ambito dell'Unione Europea per le aree svantaggiate.»

Art. 2.

All'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

«legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia montana e del Consiglio provinciale, salvo diversa previsione dello Statuto provinciale»

Art. 3.

All'articolo 119 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le Regioni conferiscono forme e condizioni particolari di autonomia finanziaria alle Province montane, senza che ciò comporti maggiori oneri o trasferimenti a carico dello Stato.»

ALLEGATO 5

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

“Modifiche dell’art. 9 della Costituzione in materia della tutela della conoscenza storica attraverso il sistema scolastico”

Relazione

La modifica dell'articolo 9 della Costituzione è finalizzata ad elevare al rango di diritto costituzionale quello di conoscere la Storia della propria terra natale, come irrinunciabile requisito fondamentale e prepolitico, che costituisce la necessaria premessa per l'identità personale, la cornice dei valori nei quali plasmare liberamente il proprio destino, il sentimento di appartenenza e di cittadinanza. La Storia è Spirito.

Rispetto all'uniforme e alienante storiografia adottata nei libri della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, riscontrabile in maniera costante nelle diverse case editrici, si tratta di un radicale rovesciamento di prospettiva. La Storia è innanzitutto quella della terra nella quale si nasce, si vive, si prospera, si costruisce la propria famiglia e la propria vicenda personale. La Storia della propria Città, della propria Provincia, della propria Regione: nel complesso scenario italiano, si tratta di millenni di Storia sedimentata e complessa, che ha plasmato in maniera duratura il carattere dei Popoli che vivono in Italia. Le nostre Città sono antiche Città-Stato, le nostre Regioni sono antichi Stati, come la Serenissima, il Granducato di Milano, la repubblica di Genova o il Patriarcato di Aquileia.

Non solo, la Storia mondiale di ogni epoca (guerre, conquiste, scoperte, fasi economiche, migrazioni, fenomeni sociali) può e deve essere letta anche alla luce del suo concreto accadere nelle nostre terre.

Se è vero, come è vero, che la conoscenza storica diventa patrimonio spirituale, coscienza civica e collettiva; diventa memoria storica che plasma generazione dopo generazione il senso civico; diventa capacità di “leggere” il territorio, la sua conformazione geografica, il suo patrimonio monumentale e si traduce nella volontà di tutelarla e valorizzarla, da parte di cittadini e amministratori consapevoli; da ciò discende la necessità che il sistema scolastico, l'insegnamento della storia, la storiografia stessa e la bibliografia adottata rispondano a questa consapevolezza.

La globalizzazione e i suoi effetti disgreganti anche a livello culturale sulla nostra società, l'accelerazione tecnologica e l'invasività della comunicazione digitale, l'immigrazione e i mutamenti sociali, esigono che la formazione delle nuove generazioni offra gli strumenti cognitivi e identitari per orientarsi nella complessità senza precedenti che li aspetta. In altri termini, in un mondo "apolide" c'è bisogno di appartenenza, in un mondo a-morale c'è bisogno di una risposta valoriale e identitaria. Al contrario, senza Identità, senza Storia, da Popolo si diventa moltitudine, da Cittadini si diventa numeri.

Il Sistema scolastico della Repubblica deve pertanto ispirarsi al principio della sacralità dell'identità storica, sia personale che collettiva. Tale principio, espresso in Costituzione, dovrà poi innervare di sé tutta la legislazione in materia scolastica e le scelte che ne conseguiranno per darne attuazione.

Articolato

Art. 1. Modifiche all'art. 9 della Costituzione

All'art. 9 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: *«Nella definizione delle linee generali dell'istruzione e della formazione scolastica di ogni ordine e grado, la Repubblica assicura la più ampia valorizzazione dell'identità culturale e della storia delle Città, delle Province e delle Regioni che la compongono, quale patrimonio spirituale e fondamento del sentimento di appartenenza e di cittadinanza».*